

Procedura in materia di *Internal Dealing* e *Black-out Periods*

Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 aprile 2024

SOMMARIO

1.	PREMESSA	3
1.1	Normativa	3
1.2	Scopo della Procedura	3
2.	<i>INTERNAL DEALING</i>	3
2.1	Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate	3
2.2	Obblighi di comunicazione	4
2.3	Operazioni rilevanti	4
2.4	Soglia rilevante ai fini dell'obbligo di comunicazione	5
2.5	Tempistiche e modalità di notifica e di comunicazione al pubblico	5
2.6	Informativa ai Soggetti Rilevanti e alla Persone Strettamente Legate	6
2.7	Registro Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate	6
3.	<i>BLACK-OUT PERIODS</i>	6
3.1	Divieto di negoziazione	6
3.2	Eccezioni al divieto di negoziazioni	7
4.	CONTATTI	8
5.	ENTRATA IN VIGORE	9

1. PREMESSA

1.1 Normativa

Richiamata la normativa in materia di “*market abuse*” e segnatamente:

- Regolamento (UE) 596/2014 (“**MAR**”) e relativi regolamenti di esecuzione;
- Documenti approvati dalla *European Securities and Markets Authority* (“**ESMA**”);
- Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 (“**Regolamento Emittenti**”)

Datalogic S.p.A. (di seguito “**Società**”) ha approvato la presente Procedura di *Internal Dealing* e Black Out Period (di seguito “**Procedura**”).

1.2 Scopo della Procedura

La presente Procedura è diretta a:

- a. disciplinare le operazioni cd. *Internal Dealing*;
- b. definire e disciplinare i cd. *Black-Out Periods*;
- c. evitare abusi di mercato anche in ottica di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 231/2001 come successivamente integrato e modificato.

2. INTERNAL DEALING

2.1 Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 MAR, devono intendersi per:

- **Soggetti Rilevanti**
 - i. i componenti dell’organo di amministrazione della Società;
 - ii. i componenti dell’organo di controllo della Società;
 - iii. gli alti dirigenti che - pur non essendo membri dell’organo di amministrazione o di controllo della Società - abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate (come definite nella “Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate” di Datalogic concernenti direttamente o indirettamente Datalogic e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive di Datalogic;
- **Persone Strettamente Legate** ai Soggetti Rilevanti
 - i. un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
 - ii. un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
 - iii. un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione in questione;
 - iv. una persona giuridica, *trust* o società di persone:
 - le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata;
 - direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata;
 - costituita a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente

Legata;

- i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata.

2.2 Obblighi di comunicazione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 MAR:

- a) i **Soggetti Rilevanti** e
- b) le **Persone Strettamente Legate**

notificano alla Società e alla Consob tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni, le quote o i titoli di debito di Datalogic o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati ("**Operazioni**" di cui *infra*), fermo restando quanto indicato dall'art. 2.3 della presente Procedura.

2.3 Operazioni rilevanti

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 MAR e del Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015, le Operazioni soggette alla notifica di cui all'art. 2.2 della presente Procedura includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società interessato, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 MAR;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 MAR;

- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 MAR;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata.

A tal proposito si precisa che non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari - o altra garanzia analoga - in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia - o altra garanzia analoga - sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;

- r) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- s) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata;
 - il rischio dell'investimento è a carico del contraente e
 - il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

2.4 Soglia rilevante ai fini dell'obbligo di comunicazione

L'obbligo di notifica di cui all'art. 2.2 si applica qualora l'ammontare complessivo delle Operazioni abbia raggiunto la soglia di **euro 20.000** (ventimila/00) nell'arco di un anno civile, nonché a tutte le Operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di euro 20.000 nell'arco di un anno civile.

Tale soglia è calcolata sommando senza compensazione tutte le Operazioni effettuate.

2.5 Tempistiche e modalità di notifica e di comunicazione al pubblico

Le notifiche di cui all'art. 2.2 sono effettuate tempestivamente e in particolare:

- alla Consob, non oltre n. 3 giorni lavorativi dopo la data dell'Operazione;
- alla Società, non oltre n. 3 giorni lavorativi dopo la data dell'Operazione.

La Società provvede successivamente - secondo le modalità di cui all'art. 17 MAR e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 - alla comunicazione al pubblico delle informazioni alla stessa notificate entro n. 2 giorni

lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la notifica dell'Operazione.

Le notifiche di cui all'art. 2.2 sono effettuate trasmettendo, debitamente completato, il modello allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della commissione del 10 marzo 2016:

- alla Consob, con messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it (se la persona che effettua la notifica è soggetta all'obbligo di avere la PEC); oppure con messaggio di posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. In entrambi i casi le e-mail devono recare nell'oggetto "MAR Internal Dealing" ed essere inviate all'attenzione dell'Ufficio Informazione Mercati;
- alla Società, mediante invio dello stesso al seguente indirizzo di posta elettronica registro@datalogic.com, all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari, con preavviso telefonico all'Ufficio Affari Societari.

2.6 Informativa ai Soggetti Rilevanti e alla Persone Strettamente Legate

La Società notifica per iscritto ai Soggetti Rilevanti gli obblighi loro spettanti con riferimento alle Operazioni cd. *internal dealing* di cui all'art. 2 della presente Procedura - incluso l'obbligo di comunicare alla Società l'elenco (e successivi aggiornamenti) delle Persone agli stessi Strettamente Legate (indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza) - e l'informativa sui cd. *Black-Out Periods* di cui *infra*.

I Soggetti Rilevanti notificano per iscritto (e conservano copia della notifica) alle Persone loro Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti con riferimento alle operazioni cd. *internal dealing* di cui all'art. 2 della presente Procedura e l'informativa sui cd. *Black-Out Periods* di cui *infra*.

2.7 Registro Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 MAR, anche sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dell'art. 2.6 della presente Procedura, la Società istituisce (e tiene costantemente aggiornato) un elenco (i.e. registro) dei Soggetti Rilevanti e delle Persone loro Strettamente Legate.

3. BLACK-OUT PERIODS

3.1 Divieto di negoziazione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 MAR, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3.2 della presente Procedura, nel corso dei 30 giorni di calendario antecedenti all'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che Datalogic è tenuto a rendere pubblico, i Soggetti Rilevanti di cui all'art. 2.1 della presente Procedura non effettuano operazioni - per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente - relative alle quote o ai titoli di credito della Società o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati (cd. "***Black-Out Periods***").

3.2 Eccezioni al divieto di negoziazioni

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 MAR e del Regolamento Delegato (UE) della Commissione del 17 dicembre 2015, un Soggetto Rilevante ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un cd. *Black-Out Period* a condizione che:

- A. il Soggetto Rilevante sia in grado di dimostrare che l'operazione specifica non possa essere effettuata in un altro momento se non durante il cd. *Black-Out Period*;
- B. sia stato a ciò preventivamente autorizzato da parte della Società, sulla base di una richiesta scritta motivata, trasmessa - per il tramite dell'*Ufficio Affari Societari* - all'attenzione dell'Amministratore Delegato della Società, in cui viene (i) descritta l'operazione considerata; (ii) data evidenza delle argomentazioni a sostegno del punto A. che precede; (iii) indicato il motivo per cui la vendita è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari, nel solo caso in cui si tratti di richiesta di vendita immediata delle proprie azioni in presenza di condizioni eccezionali di cui *infra*.

Nel corso di un cd. *Black-Out Period*, la Società può autorizzare un Soggetto Rilevante:

- alla vendita immediata delle proprie azioni - per conto proprio o per conto di terzi - in caso di condizioni eccezionali (da valutare caso per caso) e, dunque, in presenza di circostanze derivanti da situazioni estremamente urgenti, impreviste ed impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.

Nell'esaminare l'eccezionalità delle condizioni, la Società valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto rilevante:

- al momento della presentazione della richiesta, debba adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- debba adempiere o si trovi in una situazione creatasi prima dell'inizio del cd. *Black-Out Period* che richieda il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Soggetto Rilevante non possa ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni;
- alla negoziazione per conto proprio o per conto di terzi, nel caso in cui:
 - a. al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i. il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità alla legge applicabile e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - ii. il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
 - b. al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il cd. *Black-Out Period*, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli

strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna Informazione Privilegiata;

- c. il Soggetto Rilevante esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa nel cd. *Black-Out Period*, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i. il Soggetto Rilevante notifica alla Società la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - ii. la decisione del Soggetto Rilevante è irrevocabile;
 - iii. il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato dalla Società;
- d. il Soggetto Rilevante acquisisce strumenti finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i. il Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima del cd. *Black-Out Period*, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - ii. il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il cd. *Black-Out Period*;
 - iii. le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il cd. *Black-Out Period*, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel cd. *Black-Out Period*;
- e. il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale Soggetto Rilevante e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f. il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni della Società e la data finale di tale acquisizione è compresa nel cd. *Black-Out Period*, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale Soggetto Rilevante dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.

4. CONTATTI

Ufficio Corporate Affairs and Compliance

telefono: +39/051 314 7510

email: registro@datalogic.com

Ufficio Investor Relator telefono: +39/051 314 7109 email: ir@datalogic.com

5. ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni della presente Procedura entrano in vigore dalla data di relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.